



Comune di Lagnasco
Provincia di Cuneo

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 34 del 15/12/2011

Oggetto :

CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI TRA I COMUNI DI MANTA, LAGNASCO, SCARNAFIGI E PIASCO. - DETERMINAZIONI.

L'anno **duemilaundici** addì **quindici** del mese di **dicembre** alle ore **21** e minuti **00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TESTA ERNESTO	Sindaco	X	
GALLESIO MARCO	Consigliere	X	
SACCHETTO ANDREA	Consigliere	X	
BELTRAME LUCA	Consigliere	X	
MIGLIORE IVO	Consigliere	X	
DARDO LUCA	Consigliere		X
COSTAMAGNA ROBERTO	Consigliere	X	
MONDINO MARTA	Consigliere	X	
GHIGO MARIA ROSA	Consigliere	X	
MANA BRUNO	Consigliere		X
CARUGO DR. FABIO	Consigliere	X	
RIVOIRA CARLO	Consigliere	X	
AUDISIO ARCH. NADIA	Consigliere	X	
Totale		11	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor **PESSIONE Dr. Matteo**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **TESTA ERNESTO** nella sua qualità di **Sindaco** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto come, in ossequio all'attuale quadro normativo, i comuni debbano, ai fini della semplificazione amministrativa e del contenimento della spesa pubblica, prevedere l'attuazione di forme di gestione associata di funzioni e servizi comunali;

Considerato come tali forme di gestione associata consentono di realizzare consistenti economie nonché di ottimizzare l'erogazione dei servizi in termini di efficacia ed efficienza;

Tenuto conto del fatto che il quadro normativo succitato ha determinato il passaggio dall'associazionismo di tipo volontaristico dei Comuni ed uno di tipo obbligatorio da gestire in ambito ottimale e secondo specifici criteri e limitazioni imposte legislativamente;

Visto che l'attuale assetto normativo obbliga i Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 ed i 5.000 abitanti a gestire in forma associata, tramite unione o convenzione, le funzioni fondamentali, di cui all'articolo 21, comma 3, della Legge 42/2009, che sono le seguenti:

- a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70% delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della Legge n. 42/2009;
- b) funzioni di polizia locale;
- c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e di refezione, nonché l'edilizia scolastica;
- d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
- e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
- f) funzioni del settore sociale.

Rilevato come i Comuni di Manta, Piasco, Scarnafigi e Lagnasco costituiscano un ambito ottimale di gestione associata delle predette funzioni e servizi in quanto la loro aggregazione si presenta congrua in relazione all'appartenenza alla medesima provincia, alle caratteristiche comuni dei territori, alla rilevante omogeneità delle attività produttive ed alla presenza di residenze private e/o pubbliche di notevole valore storico artistico;

Valutata l'opportunità di dover addivenire all'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui sopra, attraverso la stipula di una convenzione che assicuri il massimo delle funzionalità, pur mantenendo in toto le peculiarità dei singoli comuni;

Ritenuto di dover individuare due funzioni fondamentali da associare per prime nell'ambito delle sei elencate nella precitata normativa e cioè la funzione di polizia locale e quella nel campo della viabilità e dei trasporti, che appaiono per un verso tra loro connesse e per altro verso più facilmente esercitabili in forma convenzionata;

Dato atto che il Comune Capo Convenzione sarà il Comune di Manta, in cui risiede il maggior numero di abitanti rispetto agli altri tre Comuni;

Tutto ciò premesso;

Dopo ampia ed esauriente discussione, alla quale partecipano il Sindaco ed i Consiglieri di minoranza

Udito il Sindaco il quale dichiara chiusa la discussione in quanto non vi sono ulteriori richieste di intervento.

Visto il vigente statuto comunale.

Visto Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Per quanto esposto in premessa e qui integralmente richiamato, **di individuare** il territorio dei Comuni di Manta, Piasco, Scarnafigi e Lagnasco, quale ambito ottimale di gestione associata delle funzioni e dei servizi di cui all'articolo 21, comma 3 della Legge n. 42/2009.
- 2) **Di addivenire** all'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui sopra, attraverso la stipula di convenzioni, demandate ad un successivo provvedimento deliberativo.
- 3) **Di individuare** quale funzioni fondamentali da associare per prime quella di Polizia Locale e quella nel campo della Viabilità e dei Trasporti.
- 4) **Di stabilire** che il Comune Capo Convenzione sia il Comune di Manta, in cui risiede il maggior numero di abitanti rispetto agli altri tre Comuni.

Con successiva e separata votazione unanime e favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.